

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 28 giugno 2011, ARG/elt 83/11

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30
SETTEMBRE 2011 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI
MAGGIOR TUTELA**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) fissa i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² e del corrispettivo *PPE*;
- c) modifica il TIV relativamente alla disciplina del deposito cauzionale dei clienti serviti in maggior tutela attraverso connessioni a carattere temporaneo.

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento dell'Acquirente unico.

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
- b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;

- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - b) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - c) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato infragiornaliero;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:
- a) 10 giugno 2011, prot. Autorità n. 16546 del 17 giugno 2011;
 - b) 20 giugno 2011, prot. Autorità n. 16703 del 20 giugno 2011;
- e delle informazioni trasmesse da Terna con le comunicazioni:
- c) 10 giugno 2011, prot. Autorità n. 16013 del 13 giugno 2011 (di seguito: comunicazione 10 giugno 2011);
 - d) 20 giugno 2011, prot. Autorità 16830 del 21 giugno 2011 (di seguito: comunicazione 20 giugno 2011);
- si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese¹ che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2011, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 84,8 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2011, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

¹ Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2011) – GWh

	GWh
Contratti bilaterali	24.652
Importazioni pluriennali	5.256
Importazioni annuali	5.112
Acquisti in borsa (a)	49.761
di cui:	
<i>Differenziali a 2 vie</i>	265
<i>VPP</i>	1.805
Sbilanciamento	-9
Totale	84.791
Acquisti in borsa non coperti (b)	47.700
% quota non coperta (c)	56,3%
<p>(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP.</p> <p>(b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP e ai contratti differenziali a due vie.</p> <p>(c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".</p>	

3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:

- a) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2010 (di seguito: decreto 14 dicembre 2010);
- b) l'energia elettrica importata dall'Acquirente unico in esecuzione dei contratti bilaterali di importazione di cui al successivo punto 3.10;
- c) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.11;
- d) l'energia elettrica corrispondente ai contratti differenziali a due vie di cui al successivo punto 3.13.
- e) l'energia elettrica corrispondente al contratto VPP di cui al successivo punto 3.14.

3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2011 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 66,3 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 14 dicembre 2010; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è stata aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10. Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.

- 3.10 Per quanto riguarda le importazioni annuali, la quota di portafoglio coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico. In particolare, sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati nella tabella 2. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta, prezzi che risultano fissi per tutto il periodo di validità del contratto.

Tabella 2: Assegnazioni aste di importazione (MW) per l'anno 2011

	Quantità	Data asta	Prodotto	Frontiera	Durata
Asta annuale*	70	23-dic-10	Baseload	Francia	1 gennaio - 31 dicembre
	5		Baseload	Svizzera	
	125	27-dic-10	Baseload	Francia	
	8		Baseload	Svizzera	
	176	29-dic-10	Baseload	Francia	
337	Baseload		Svizzera		
Asta mensile	200	26-apr-11	Peakload	Francia	1 - 31 maggio

* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.

- 3.11 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 3, ha sottoscritto per l'anno 2011 altri contratti bilaterali di tipo *baseload* e di tipo *peakload*. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta fissi per tutta la durata del contratto.
- 3.12 L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2011 risulta pari a circa 24.652 GWh. Oltre ai contratti sottoscritti in esito alle assegnazioni indicate nella tabella 3, l'energia elettrica relativa ai contratti bilaterali comprende anche circa 6.202 GWh di energia elettrica riferita a prodotti negoziati sul mercato a termine gestito dal Gestore dei mercati energetici.

Tabella 3: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità	Durata	Asta	Quantità	Durata
Prodotti baseload			Prodotti peakload		
19/05/2010	247	1 gennaio - 31 dicembre	22/04/2010	20	1 gennaio - 31 dicembre
27/05/2010	300				
03/06/2010	211				
10/06/2010	300				
16/06/2010	245				
06/07/2010	300				
20/07/2010	300				
25/08/2010	196				

- 3.13 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 4, ha sottoscritto contratti differenziali a due vie, con prezzo *strike* fisso.

Tabella 4: Contratti differenziali - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità	Durata	Asta	Quantità	Durata
Prodotti peakload			Prodotti baseload		
12/11/2010	5	1 gennaio -31 dicembre	25/01/2011	300	1-28 febbraio
25/11/2010	2				
25/01/2011	175	1-28 febbraio			

3.14 L'Acquirente unico ha infine sottoscritto due contratti differenziali VPP, indicati in tabella 5, con Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione) in base ai quali:

- Enel Produzione paga all'Acquirente unico, se positiva, la differenza tra il valore orario del PUN e il premio orario, quest'ultimo determinato come il rapporto tra il premio risultante dal processo di assegnazione della capacità VPP e il numero delle ore dell'anno a cui la fornitura si riferisce;
- Acquirente unico paga ad Enel Produzione la differenza di cui alla lettera a), se negativa.

In particolare, il contratto sottoscritto il 15 ottobre 2009 prevede una durata quinquennale, con prezzo strike indicizzato, a partire dal secondo anno (2011) al prezzo del Brent; il contratto sottoscritto il 28 settembre 2010 prevede una valorizzazione a prezzo fisso.

Tabella 5: Contratti differenziali VPP - Quantità aggiudicate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
15/10/2009	13
28/09/2010	193

3.15 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 59% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.13 e 3.14.

3.16 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.13 e 3.14 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 56% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

3.17 La tabella 6 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2011, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 6: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2011)

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7,01	7,10	7,21	6,99	7,31	7,21	7,81	7,60	7,83	7,86	7,86	7,89

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

La stima in euro del prezzo del petrolio è stata rivista verso l'alto del 4,0%, in termini di valore medio annuo per il 2011, rispetto a quanto previsto in occasione dell'aggiornamento del marzo scorso. Tale revisione riflette sia il forte incremento registrato dal prezzo in dollari del petrolio nel mese di aprile, sull'onda della crisi nordafricana e mediorientale, in parte compensato dalla dinamica dei mercati valutari, sia le attese di un lento rientro delle tensioni sui mercati petroliferi nella seconda metà dell'anno.

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto pari a 72,33 €/MWh, in aumento del 3,1% rispetto alle proiezioni precedenti. Il valore incorpora l'effetto di pre-consuntivo dei primi cinque mesi e mezzo dell'anno (1,1%) e la revisione al rialzo delle stime per il periodo successivo (2,0%), entrambi calcolati su base annuale.

- 3.18 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per i mesi da gennaio ad aprile.
- 3.19 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore all'1% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio², si applichi il PUN, mentre la restante parte (la quota superiore all'1%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.
- 3.20 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
 - del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore all'1% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 3.21 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:

² Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

- a) costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
- b) onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore all'1% (di seguito: penale da sbilanciamento).

3.22 La successiva tabella 7 riporta con riferimento ai mesi da gennaio ad aprile, per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

Tabella 7: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2011)

	Energia di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	-153,25	9,97	4,80
Febbraio	24,17	-2,96	5,37
Marzo	-89,14	5,71	5,72
Aprile	209,29	-14,88	6,37

3.23 La tabella 7 mostra che nei mesi di gennaio e di marzo 2011 le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente inferiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela, nei mesi di febbraio ed aprile le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente superiori all'effettivo fabbisogno del mercato di maggior tutela.

3.24 Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, uno sbilanciamento di segno negativo significa infatti che le previsioni e i conseguenti programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati inferiori ai consumi effettivi registrati.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.25 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;

- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
- i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.

3.26 I valori riportati nella tabella 8 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.25. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 20 giugno 2011;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010 ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 20 giugno 2011 per quanto attiene la restante parte;
- c) relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011, per i mesi del periodo maggio – dicembre si è ritenuto di procedere a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici disponibili relativi agli ultimi 12 mesi ed è stato pertanto posto pari a 0,134 cent€/kWh;
- d) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.25, lettere d), e) ed f) sono fissati per l'anno 2011 dalla deliberazione ARG/elt 231/10;
- e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- f) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera h) in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011, per i mesi del periodo maggio – dicembre è stato stimato a partire dal valore unitario dei corrispettivi definiti alla Tabella 1 del TIS e dalla stima del numero dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari serviti da Acquirente unico;
- g) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.25, lettera i) in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 è stato stimato a partire dal fabbisogno nazionale dell'anno 2011 e tenuto conto del gettito atteso di tale corrispettivo, anche in considerazione dell'ulteriore necessità di gettito relativa all'anno 2010 indicata da Terna nella comunicazione 10 giugno 2011.

Tabella 8: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2011)

cent€/kWh											
Gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	Dic
0,76	0,79	0,79	0,92	0,95	0,95	0,83	0,82	0,82	0,91	0,91	0,91

3.27 I dati riportati nelle tabelle 6 e 8 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi PE , PD e del corrispettivo PED per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela

4.1 In merito ai corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

- a) corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS;
- c) corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- d) corrispettivi PED monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c)³.

4.2 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e c) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.3 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica

³ Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.5, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al terzo trimestre 2011, il raggruppamento R1 comprende il mese di luglio, il raggruppamento R2 comprende i mesi di agosto e settembre.

4.4 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettera d) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.5 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS il TIV prevede che si applichino:

- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
- b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.

4.6 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.5, lettera a) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.7 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.5, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia

elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.8 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 luglio 2010 siano applicati:

- a) per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011, corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e tali per cui il differenziale dei corrispettivi nelle due fasce orarie è fissato in via convenzionale dall'Autorità;
- b) a partire dall'1 gennaio 2012, corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e nei raggruppamenti di mesi R1 ed R2 di cui alla tabella 8 del TIV.

4.9 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.8, lettera a), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto del parametro λ e del parametro PE_{bio}^{tran} a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto del parametro λ e del parametro PD_{bio}^{tran} a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

dove i parametri PE_{bio}^{tran} e PD_{bio}^{tran} sono calcolati in modo tale che il valore del corrispettivo PED nella fascia oraria F1 sia pari al corrispondente valore nella fascia oraria F23 moltiplicato per 1,1, tenuto conto del profilo medio di consumo dei clienti finali domestici.

4.10 E' altresì previsto che i clienti a cui sono applicati i corrispettivi PED calcolati secondo quanto previsto al precedente punto possono in qualsiasi momento richiedere all'esercente la maggior tutela l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i quali il differenziale del prezzo nelle due fasce orarie è calcolato sulla base del differenziale atteso del prezzo di cessione dell'Acquirente unico in dette fasce. La richiesta del cliente finale ha carattere definitivo e tale cliente non potrà più optare per i corrispettivi PED di cui al precedente punto.

4.11 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.10 sono rispettivamente pari a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che, successivamente al 30 giugno 2010, siano loro applicati:

- a) i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.10 qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008;
 - b) i corrispettivi *PED* monorari in tutti gli altri casi.
- 4.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 4.12, lettera b) e di cui al punto 4.5, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*

- 4.14 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.15 Il recupero⁴ da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, è determinato come differenza tra:
- a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela;
 - b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.
- 4.16 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.15, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi ai mesi da gennaio ad aprile, per i quali i medesimi erano disponibili, i dati di pre-consuntivo per il mese di maggio e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 4.17 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2011, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:
- a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice

⁴ Per una spiegazione di dettaglio della metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 4.18 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2011 come indicato al punto 4.17, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:
- a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2011 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 232/10;
 - b) all'energia elettrica relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2011, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 30/11;
 - c) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, e attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.17 ai clienti monorari, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 83/11 oggetto della presente relazione tecnica;
 - c) all'energia elettrica attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.17 ai clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 83/11 oggetto della presente relazione tecnica per il trimestre successivo e i corrispettivi *PED* corrispondenti alle stime dei prezzi di cessione futuri per la restante parte dell'anno.
- 4.19 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.
- 4.20 In considerazione di quanto sopra esposto:
- a) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare è stato stimato in aumento in misura pari a circa 36,9 milioni di euro;
 - b) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare l'importo totale è stato stimato in diminuzione in misura pari a circa 26,3 milioni di euro.
- 4.21 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a 0,098 cent€/kWh e a - 0,070 cent€/kWh.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE* e conseguenti modifiche al TIV

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichi il corrispettivo *PPE*, la cui applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica, che determina i prezzi di cessione agli esercenti la maggior tutela, e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.14.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008 e 2009

- 5.3 Con la comunicazione del 4 novembre 2010, prot. Autorità n. 36939 dell'8 novembre 2010, la Cassa ha trasmesso i risultati aggiornati relativi ai meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2008. In base alla citata comunicazione non sono emersi elementi di novità rispetto a quanto precedentemente comunicato. Pertanto, in base alle informazioni oggi disponibili, le necessità di gettito relative all'anno in oggetto risultano coperte.
- 5.4 Relativamente all'anno 2009, con la comunicazione 11 maggio 2011 la Cassa ha comunicato una rettifica dell'ammontare di perequazione riconosciuto alle imprese distributrici e agli esercenti la maggior tutela, per tenere conto degli esiti:
- a) delle determinazioni d'ufficio, compiute dalla Cassa nei confronti degli operatori che non hanno inviato i dati necessari al calcolo della perequazione;
 - b) delle determinazioni compiute nei confronti degli operatori che hanno inviato i dati in ritardo rispetto alla scadenza del 30 settembre prevista dal TIV e degli operatori che hanno rettificato i dati precedentemente inviati.
- 5.5 In base alle determinazioni di cui al precedente punto, l'ammontare complessivo di perequazione riconosciuto dalla Cassa agli esercenti la maggior tutela e alle imprese distributrici per l'anno 2009 sarebbe inferiore a quanto precedentemente stimato e utilizzato per l'aggiornamento del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011 per un ammontare pari a circa 20 milioni di euro.
- 5.6 Sebbene i risultati relativi all'anno 2008 e all'anno 2009 non tengano conto delle determinazioni degli ammontari di perequazione relativi alle imprese cooperative, il gettito atteso dall'applicazione del corrispettivo *PPE* ai clienti in maggior tutela negli anni 2009 e 2010, destinato alla copertura degli squilibri di perequazione, rispettivamente, per gli anni 2008 e 2009, risulterebbe quindi superiore al fabbisogno relativo agli importi riconosciuti.
- 5.7 Risulta pertanto confermata una situazione di sostanziale avanzo del Conto di cui all'articolo 70 del TIT (di seguito: Conto *PPE*), ulteriore rispetto a quanto stimato in occasione

dell'aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011. Tale avanzo tiene altresì conto dei versamenti effettuati da Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3 del TIV.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2010

- 5.8 Con riferimento all'anno 2010, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2010 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.9 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2010 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata.
- 5.10 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁵ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.
- I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.
- 5.11 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2010, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2010 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.12 Il confronto dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe attualmente un potenziale avanzo, in linea con quanto stimato per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011, tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2010 e potrà essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2011, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2010.

⁵ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

Dimensionamento del corrispettivo PPE per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011

- 5.13 In base a quanto sopra, l’Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha adeguato il corrispettivo *PPE* in modo che la restituzione ai clienti finali dell’avanzo del Conto *PPE* avvenga:
- entro la fine dell’anno 2011, per gli importi di competenza degli anni precedenti il 2010 già noti al momento dell’aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2011;
 - entro i 12 mesi successivi al mese del provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, per gli importi di competenza degli anni precedenti il 2010 trasmessi con la comunicazione 11 maggio 2011;
 - entro la fine dell’anno 2012, per gli importi di competenza dell’anno 2010.
- 5.14 In esito a quanto sopra l’Autorità ha provveduto a determinare gli elementi del corrispettivo *PPE* applicato nel trimestre 1 luglio – 30 settembre 2011 come segue:
- il valore dell’elemento PPE^1 è fissato pari a – 0,212 centesimi di euro/kWh;
 - il valore dell’elemento PPE^2 è fissato pari a – 0,103 centesimi di euro/kWh.

6. Modifiche al TIV

- 6.1 Con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, l’Autorità è anche intervenuta per disciplinare il deposito cauzionale per i clienti serviti in maggior tutela attraverso a connessioni a carattere temporaneo.
- 6.2 In particolare, con la deliberazione ARG/elt 67/10, l’Autorità ha:
- o definito le connessioni temporanee come le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, a meno delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, per le quali la durata massima è di tre anni, rinnovabile di ulteriori tre anni, conformemente alle concessioni edilizie rilasciate agli utenti;
 - o disciplinato le connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell’energia elettrica in media e bassa tensione prevedendo, tra l’altro, di estendere alle connessioni temporanee le regole previste per le connessioni permanenti in materia di misura dell’energia elettrica e di limitazione di potenza.
- La medesima deliberazione ha rimandato a successivi provvedimenti la regolazione della fatturazione e della gestione del credito dei clienti serviti attraverso le connessioni temporanee.
- 6.3 In tema di gestione del credito, e del rischio connesso, per la generalità dei clienti finali serviti in maggior tutela, il TIV definisce l’ammontare del deposito cauzionale che l’esercente la maggior tutela può richiedere. L’ammontare del deposito cauzionale è stato stabilito con l’obiettivo di coprire un mese o un periodo di fatturazione dei clienti serviti e, in particolare, l’ammontare del deposito è stato determinato distinguendo gli importi e le modalità di determinazione tra i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione e, relativamente a questi ultimi, differenziandolo in base al livello di potenza disponibile presso il punto di prelievo.

- 6.4 Rispetto alla generalità dei clienti finali serviti in maggior tutela, nel caso di clienti serviti attraverso le connessioni temporanee diverse dai cantieri il periodo di fatturazione può risultare differente rispetto ai periodi di fatturazione sottostanti alle determinazioni del deposito cauzionale, effettuate nel TIV, per i clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- 6.5 Per questo motivo con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica è stato adeguato il deposito cauzionale relativamente ai clienti serviti attraverso le connessioni temporanee diverse dai cantieri. In particolare, è stato modificato il TIV in modo tale che per questi clienti, laddove risultino disponibili i dati di misura, l'esercente la maggior tutela possa richiedere un deposito cauzionale commisurato all'effettivo periodo di fatturazione a prescindere dal livello di potenza disponibile presso il punto di prelievo relativo alla connessione temporanea, allineando a tale previsione anche gli obblighi di rateizzazione del deposito cauzionale.

7. Istruzione del provvedimento ARG/elt 83/11

- 7.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 83/11, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2011;
 - b) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedente lettera a).

Massimo Ricci
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e Documentazione